

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL D.LGS 231/2001**

ALLEGATO H

**Falsità in monete, in carte di pubblico
credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento
(art. 25 – *bis* D.lgs. 231/01)**

CASA DI CURA PRIVATA CITTA' DI BRA
Via Montenero n. 1
Bra 12042 (CN)

INDICE

H.1_ Reati di cui all'art. 25 - bis del D.lgs. 231/01

H.2_ Aree a rischio

H.3_ Principi generali di comportamento

H.1_ Reati di cui all'art. 25 - bis del D.lgs. 231/01.

Si riporta, qui di seguito, la descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 – bis del D.lgs. n. 231/01 che la Società ritiene potenzialmente applicabili nell'ambito della conduzione delle attività aziendali.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad Euro 1.032”.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo ed all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per “valori di bollo” la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo”.

Il Legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione del reato di cui all'art. 464 c.p., attraverso la previsione di due distinte ipotesi delittuose, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 464, co. 1, c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 300 quote; in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 457 c.p. e 464, comma 2 c.p., invece, si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

In relazione alla commissione del reato di cui all'art. 459 c.p. si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) di cui all'art. 25 – bis co. 1 del D.lgs. n. 231/01, ridotte di un terzo; in caso di condanna per il reato in oggetto si applica all'ente la sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore ad un anno.

H.2_ Aree a rischio

L'attività di *risk assessment* ha consentito di individuare nell'ambito della struttura organizzativa di CCBRA, delle aree considerate a rischio, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati sopra richiamati.

Area a rischio n. 1 Gestione delle risorse finanziarie

Con riferimento ai reati in oggetto, coerentemente con i principi del Codice Etico, è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, assunti individualmente o nel particolare contesto in cui si collocano, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato in oggetto;
- porre in essere comportamenti che costituiscano una violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella Parte Speciale E *“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”*.
- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo;
- contraffare o alterare in qualsiasi modo monete valori di bollo e simili;
- spendere o introdurre nello Stato monete frutto delle attività criminose tipizzate dalle norme richiamate;
- effettuare prelievi e reintegri dalla cassa violando le apposite procedure.

Si rinvia alla “Procedura per la gestione della cassa” (Prot. 02) consultabile al seguente nella cartella di rete dell’ufficio contabilità e amministrativo.